Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **604**.

Estinzione della fondazione scolastica « Dottore Bruno Vinci Taccone », in Nicotera.

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Dottore Bruno Vinci Taccone » in Nicotera, viene dichiarata estinta ed il patrimonio e le rendite relative vengono devoluti alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « B. Vinci » di Nicotera (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. **605.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Pordenone.

N. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia in data 24 maggio 1969, integrato con altro decreto del 4 gennaio 1971 e con dichiarazione 14 dicembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. **606.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Maria del Carmine, nel comune di Scontrone.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° novembre 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria Assunta, in Scontrone (L'Aquila), e di S. Maria del Carmine, in frazione Villa Scontrone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **607.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, in Settimo Torinese.

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, in Settimo Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **608.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Chieti.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti in data 6 gennaio 1971, integrato con tre dichiarazioni, due del 15 ottobre ed una dell'11 dicembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972.

Modificazioni allo statuto della commissione nazionale per il pioppo per la costituzione dei comitati regionali per il pioppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 1° agosto 1969 con cui viene costituita la commissione nazionale per il pioppo, riconosciuta la sua personalità giuridica e approvato il relativo statuto;

Visto lo statuto della commissione stessa;

Considerata la nuova situazione dei pubblici poteri in materia di agricoltura e foreste;

Ravvisata la opportunità che la commissione preveda la possibilità dell'articolazione di essa in comitati regionali per il pioppo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I titolo I dello statuto della commissione nazionale per il pioppo viene modificato inserendo fra gli articoli 6 e 7 i seguenti nuovi articoli:

Art. 6-*bis*

Al fine di promuovere in sede regionale le iniziative tendenti a realizzare gli scopi previsti dallo statuto, possono essere costituiti nelle Regioni che abbiano particolare interesse alla coltura pioppicola comitati regionali del pioppo, ad iniziativa del Presidente delle rispettive giunte regionali.

Art. 6-*ter*

In conformità a quanto previsto all'art. 3, ogni comitato regionale del pioppo è costituito da quindici componenti di cui:

A) *Rappresentanti amministrazioni regionali*:

cinque rappresentanti nominati dalla regione nei settori principalmente interessati o connessi alla pioppicoltura.

B) *Rappresentanti dei produttori, commercianti ed utilizzatori del pioppo*:

tre rappresentanti di associazioni dei produttori di pioppo;

tre rappresentanti di associazioni degli utilizzatori di legname di pioppo.

C) *Rappresentanti di enti e di istituti*:

un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio;

un rappresentante dell'ufficio agricolo-forestale di zona dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

un rappresentante di uno degli istituti di ricerca nel campo del pioppo di cui all'art. 3-*C;*

un rappresentante di un osservatorio fitopatologico di zona.

Art. 6-*quater*

I componeti del comitato regionale sono nominati dal Presidente della giunta regionale su designazione delle amministrazioni, enti ed associazioni interessate, e scelgono nel proprio seno il presidente del comitato.

Il comitato regionale può proporre la nomina di altri componenti regionali, fino ad un massimo di due, in conformità di quanto previsto dall'art. 6 per la commissione nazionale.

La decadenza avviene per i motivi *a*), *b*) e *d*) previsti all'art. 7 e per esclusione decretata dall'assessore per l'agricoltura e per le foreste.

La segreteria del comitato ha sede presso la regione

Art. 6-*quinquies*

Fa parte della commissione nazionale per il pioppo un rappresentante di ciascun comitato regionale, nominato dal rispettivo Presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1972
Registro n. 14, foglio n. 83

(11475)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1972.

Estensione delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali in favore di alcune categorie del personale non di ruolo in servizio all'estero, con funzioni culturali, didattiche e tecniche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sulla istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Le prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale previdenza e assistenza statali sono estese al sottoindicato personale, retribuito con onere diretto e non sussidiario a carico dello Stato, sempre che l'assistenza stessa non sia stabilita, con carattere di obbligatorietà dalle legislazioni locali:

a) incaricati locali italiani, docenti e non, in servizio presso istituti italiani di cultura all'estero e presso istituzioni straniere d'istruzione, di cui al testo unico, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740;

b) incaricati locali italiani docenti e non, in servizio presso scuole italiane all'estero di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740;

c) incaricati locali italiani, docenti e non, in servizio presso le istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, concernente iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e, di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani.

Art. 2.

I contributi sono calcolati sulle competenze fisse e accessorie corrisposte dal Ministero degli affari esteri a ciascun prestatore d'opera rientrante nelle categorie indicate dal precedente articolo nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione italiana.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1972
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 140

(11409)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Modifica dello statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;

Vista la legge 25 novembre 1962, n. 1679;

Vista la legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1948, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo della sezione in data 30 settembre 1971;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

L'art. 8 dello statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, è modificato come segue:

« Art. 8. — La sezione è amministrata da un comitato esecutivo composto dal presidente e dal direttore generale della Banca nazionale del lavoro, membri di diritto, e da:

a) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante scelto di comune accordo fra gli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione, esclusa la Banca nazionale del lavoro;

f) tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(11410)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore carta, cartone e pasta per carta operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore carta, cartone e pasta per carta operanti in provincia di Genova si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto.

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore carta, cartone e pasta per carta operanti in provincia di Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11495)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Autorizzazione alla S.p.a. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR. », con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1962, 3 dicembre 1963, 22 aprile 1968, 29 marzo 1969, 22 luglio 1969 e 4 agosto 1970 con i quali la S.p.a. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR. », con sede in Milano, via Bezzi n. 3, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Lucernate di Rho (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze del 19 agosto e del 6 novembre 1971 con le quali la S.p.a. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR. » ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un'area di mq. 4600 da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la successiva istanza, pervenuta in data 17 dicembre 1971, con la quale la predetta società, a modifica delle due precedenti domande, chiede l'autorizzazione a poter destinare l'area suddetta al deposito di sole merci estere ingombranti e pesanti in genere e di merci estere omogenee e di facile riconoscimento racchiuse in contenitori metallici;

Vista la deliberazione n. 680 del 15 settembre 1971, concernente il parere favorevole all'ampliamento espresso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Visti i documenti presentati a corredo delle predette istanze;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR. », con sede in Milano, via Bezzi n. 3, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho (Milano) con un'area scoperta e recintata di mq. 4600 circa, meglio descritta nella relazione tecnica e nella planimetria presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detta area scoperta e recintata possono essere depositate merci estere ingombranti e pesanti in genere e merci estere omogenee e di facile riconoscimento racchiuse in contenitori metallici.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nell'area di cui all'articolo precedente si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del suddetto magazzino è elevato da L. 10.000.000 (diecimilioni) a L. 12.000.000 (dodicimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PAPA

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(11413)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Trasferimento del comune di Bolzano dalla zona « A » alla zona « B » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Vista la richiesta dell'amministrazione comunale di Bolzano tendente ad ottenere il trasferimento del proprio territorio dalla zona *A* alla zona *B* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il parere del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nel corso della riunione del 23 settembre 1972;

Tenuto conto della particolare situazione climatologica esistente nel comune;

Decreta:

Il comune di Bolzano è trasferito dalla zona *A* alla zona *B* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11407)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1972.

Autorizzazione alla S.p.a. Nationale Suisse Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni Nationale Suisse Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda, ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini della approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità ed ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 6 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(11412)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1923, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1971 relativo alla nomina del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 78694 in data 22 dicembre 1971, con la quale la Confederazione italiana dirigenti di azienda ha proposto la terna di nominativi per la nomina del proprio rappresentante nel predetto consiglio, in sostituzione del dott. Stefano Bassi, deceduto;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'ente;

Decreta:

Il rag. Pierluigi Marchesi è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda, in sostituzione del dott. Stefano Bassi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(11411)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Modifiche alle norme per l'esportazione allo stato fresco degli agrumi, ciliege, fragole, uve, carciofi, carote, fagiolini, piselli da sgranare, spinaci da destinare ad uso industriale, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1962, limitatamente all'esportazione delle arance amare.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864 e modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto la legge 12 luglio 1961, n. 603;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 dell'8 agosto 1962, recante norme per l'esportazione allo stato fresco degli agrumi, ciliege, fragole, uve, carciofi, carote, fagiolini, piselli da sgranare, spinaci da destinarsi ad uso industriale;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971, recante norme di qualità per l'esportazione degli agrumi;

Sentito il parere espresso in conformità dalla commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta il 28 settembre 1972 presso l'I.C.E., con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto ed il quinto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° agosto 1962, contenente norme per la esportazione allo stato fresco di agrumi, ciliege, fragole, uve, carciofi, carote, fagiolini, piselli da sgranare, spinaci, da destinarsi ad uso industriale, sono sostituiti dal seguente: « le arance amare possono essere classificate anche secondo le categorie di qualità I e II previste per gli altri agrumi nel decreto ministeriale 13 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971 ed in tale caso debbono rispondere ai seguenti requisiti »:

A. CARATTERISTICHE MINIME PER TUTTE LE CATEGORIE.

1) I frutti devono essere:

— interi;

— sani (salvo restando le disposizioni particolari previste per ciascuna categoria);

— esenti da danni e/o alterazioni esterne dovuti al gelo;

— privi di odore e/o sapore estranei (1);

— puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili;

— privi di umidità esterna anormale.

2) I frutti devono essere stati raccolti con cura ed aver raggiunto un appropriato grado di sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie della varietà e della zona di produzione. Il loro grado di maturazione deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

3) I frutti devono essere di colore normale.

4) I frutti devono essere esenti da inizio di « asciutto » interno dovuto a gelo e da ammaccature o estese lesioni cicatrizzate.

B. CLASSIFICAZIONE.

1) *Categoria « I ».*

I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà o del tipo, tenuto conto dell'epoca di raccolta e della zona di produzione. Sono tuttavia ammessi

(1) Questa disposizione non fa ostacolo all'odore che potrebbe essere causato da un agente conservatore utilizzato in conformità delle disposizioni in materia del paese importatore.

i difetti seguenti, purchè non pregiudichino l'aspetto generale e la conservazione dei frutti di una determinata partita:

— lieve difetto di forma;

— lieve difetto di colorazione;

— lievi difetti dell'epidermide congeniti alla formazione del frutto, ad es. rameggiature argentate, rugginosità ecc.;

— lievi difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, come sfregamento, grandine, urti, ecc.

2) *Categoria « II ».*

Questa categoria comprende i frutti che nel loro insieme non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Sono ammessi difetti o alterazioni di aspetto e di epidermide, purchè non pregiudichino notevolmente l'aspetto generale e la conservazione dei frutti di una determinata partita:

— difetto di forma;

— difetto di colorazione;

— rugosità della buccia;

— alterazioni superficiali e cicatrizzate dell'epidermide;

— lieve e parziale distacco del pericarpo.

C. CALIBRAZIONE.

Il calibro dei frutti deve essere misurato secondo il diametro massimo della loro sezione equatoriale.

Il calibro minimo è fissato a mm. 53.

Scala di calibro

Sono considerate le seguenti categorie di calibrazione:

Calibro	Diametro in mm.
0	100 e più
1	87 100
2	84 - 96
3	81 - 92
4	77 - 88
5	73 - 84
6	70 80
7	67 - 76
8	64 - 73
9	62 - 70
10	60 68
11	58 66
12	56 63
13	53 60

Omogeneità di calibro

E' richiesta la seguente uniformità di calibro:

1) Per i frutti presentati a strati ordinati, la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso non deve superare in uno stesso imballaggio i massimi seguenti:

Calibri da 0 a 2: 11 mm.
Calibri da 3 a 6: 9 mm.
Calibri da 7 a 13: 7 mm.

2) Per tutti i frutti presentati non stratificati, la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso non deve superare in uno stesso imballaggio la dimensione del calibro considerato quale risulta dalla scala di calibro.

3) Per i frutti presentati alla rinfusa in mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto, è necessario:

— sia che corrispondano alla sola esigenza del calibro minimo;

— sia che la differenza massima corrisponda alla dimensione risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi della scala di calibro.

D. TOLLERANZE.

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria sono ammesse in ogni imballaggio ed ogni partita, per gli agrumi presentati alla rinfusa, tolleranze di qualità o di calibro.

I. — *Tolleranze di qualità.*

Categoria « I »:

Il 10 % in numero o in peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « II » e al massimo il 20 % di frutti sprovvisti del calice.

Categoria « II »:

Il 10 % in numero o in peso di frutti non rispondenti nè alle caratteristiche della categoria, nè alle caratteristiche minime di cui al massimo il 5 % di frutti con lievi lesioni superficiali non cicatrizzate e secche (escluso qualsiasi traccia di marcio) o di frutti molli o avvizziti, e al massimo il 35 % in numero di frutti sprovvisti del calice.

II. *Tolleranze di calibro.*

Per tutti i modi di presentazione è ammessa una tolleranza massima del 10 % in numero di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello (o a quelli, in caso di raggruppamento di tre calibri) menzionato sull'imballaggio o nei documenti di trasporto.

In caso di presentazione alla rinfusa in mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto con la sola osservanza del calibro minimo, la tolleranza del 10 % è ammessa solo per frutti del diametro non inferiore a mm. 50.

E. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE.

1) *Omogeneità.*

Ciascun imballaggio, mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto deve contenere frutti della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro (quando per questo ultimo criterio sia imposta una calibrazione).

2) *Presentazione.*

I frutti devono essere presentati:

a) disposti in strati ordinati, conformemente alle scale di calibro, in imballaggio chiuso o aperto con il rispetto della omogeneità di calibro.

b) non disposti in strati, in imballaggio chiuso o aperto, con osservanza delle scale di calibro;

— alla rinfusa in mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto, con una differenza massima tra i frutti corrispondente alla dimensione risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi delle scale di calibro;

c) alla rinfusa in mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto con la sola osservanza del calibro minimo. Questo modo di trasporto è ammesso soltanto per la categoria « II »;

— quando i frutti sono incartati, è obbligatorio l'uso di carta sottile, asciutta, nuova e inodore (1);

— è vietato l'impiego di qualsiasi sostanza atta a modificare le caratteristiche naturali degli agrumi e in particolare il loro odore o sapore;

— le carte e gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio, mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto devono essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione umana.

F. INDICAZIONI ESTERNE.

1) Per i prodotti presentati imballati, ogni imballaggio deve recare sulla parte esterna, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni sotto menzionate raggruppate su uno dei lati dell'imballaggio.

2) Per i prodotti spediti alla rinfusa in mezzo di trasporto, le indicazioni sotto menzionate devono figurare su un documento che accompagna la merce fissato all'interno del mezzo.

a) *Identificazione.*

Imballatore e/o Speditore	Nome, cognome e indirizzo o simbolo d'identificazione, rilasciato o registrato da un servizio ufficiale.

b) *Natura del prodotto.*

« Arance amare » o « bitters ».

c) *Origine del prodotto.*

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione regionale o locale.

d) *Caratteristiche commerciali.*

1) Categoria.

2) Calibro.

— quando i frutti sono presentati in strati ordinati o non stratificati, con osservanza della scala di calibro, indicazione del numero di riferimento della scala e, in caso di presentazione di strati ordinati in imballaggio chiuso, indicazione del numero di frutti.

— quando i frutti sono presentati alla rinfusa in mezzo trasporto o compartimento di mezzo di trasporto, con raggruppamento di tre calibri consecutivi, indicazione dei numeri di riferimento dei calibri estremi della scala di calibro.

3) Se del caso, indicazione dell'agente conservatore utilizzato.

e) *Marchio nazionale di esportazione.*

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(1) Questa disposizione non fa ostacolo all'impiego di agenti conservatori utilizzati in conformità delle disposizioni in materia del paese importatore.

(11414)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo del popolo del comune di Castione Andevenno », società cooperativa a r. l., con sede in Castione Andevenno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1971 con il quale gli amministratori e i sindaci della società Cooperativa di consumo del popolo, con sede in Castione Andevenno (Sondrio), sono stati revocati e il rag. Leonardo Manca ne è stato nominato commissario governativo;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1971 con il quale il dott. Mario Serventi è stato nominato commissario governativo della predetta cooperativa in sostituzione del rag. Leonardo Manca che non ha accettato l'incarico;

Vista la relazione del predetto dott. Serventi in data 5 maggio 1972 dalla quale si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo del popolo del comune di Castione Andevenno », società cooperativa a r. l., con sede in Castione Andevenno (Sondrio), costituita per rogito notaio dott. Francesco Cao in data 15 dicembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Mario Serventi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1972

Il Ministro: COPPO

(11521)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1972.

Autorizzazione alla società « Experta S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Experta S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Experta S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(11523)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 ottobre 1972.

Norme sanitarie per l'importazione dall'Argentina di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Considerata l'opportunità di allargare i mercati di approvvigionamento di giovani bovini da destinarsi alla produzione della carne;

Considerato che il vaccino antiaftoso trivalente prodotto in Italia garantisce una sufficiente protezione verso i virus aftosi attualmente presenti in Argentina così come ha dimostrato un recente esperimento di comparazione immunologica fra i predetti virus e quelli usati per la preparazione del vaccino antiaftoso italiano;

Considerate le soddisfacenti condizioni sanitarie degli allevamenti della Repubblica Argentina;

Visto l'accordo veterinario italo-argentino per l'importazione di giovani bovini destinati alla produzione della carne, firmato a Buones Aires il 21 luglio 1971;

Ritenuto che, con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere consentita l'importazione dal predetto Paese di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne, senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale nei confronti dell'afta epizootica e della brucellosi;

Ordina:

Art. 1.

E' consentita l'importazione dall'Argentina di animali appartenenti alla specie bovina, di sesso maschile e di età compresa fra 40 giorni e 18 mesi, destinati alla produzione della carne, alle condizioni stabilite dal vigente accordo veterinario italo-argentino citato nelle premesse.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente art. 1 dovranno essere trasferiti dal posto di sbarco direttamente all'azienda di destinazione ove saranno sottoposti il giorno dopo il loro arrivo alla vaccinazione antiaftosa con vaccino trivalente OAC e ad un periodo di osservazione di almeno 15 giorni.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto alla lettera *c*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701 e giusta il disposto di cui alla lettera *e*) dell'articolo unico della legge 10 novembre 1967, n. 1009, è consentito che gli animali di cui al precedente art. 1 non provengano da allevamenti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi, a condizione che gli stessi abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 21 giorni prima dell'imbarco.

Art. 4.

Gli animali di cui al precedente art. 1 non possono essere introdotti negli allevamenti nazionali riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi come pure negli allevamenti sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Art. 5.

L'introduzione degli animali di cui al precedente articolo 1 nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi bovina resta disciplinata dagli appositi provvedimenti emanati dai veterinari provinciali competenti per territorio in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, così come modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 6.

I bovini di cui al precedente art. 1 devono essere contrassegnati all'origine oppure al porto o all'aeroporto di sbarco con apposita tenaglia all'orecchio sinistro, mediante due fori del diametro di un centimetro e distanti tra loro due centimetri.

Art. 7.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente art. 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati debbono rivolgere, secondo la consueta prassi, apposita domanda contenente le prescritte indicazioni e corredata dal parere del veterinario provinciale competente circa la possibilità d'introduzione dei suddetti animali nel territorio della provincia in conformità delle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 9 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11522)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Aldo Nicola Patti, nato a Palermo il 14 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 29 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(11509)

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Vieri Carlo Marzi, nato a Bagno a Ripoli (Firenze) il 21 luglio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 6 dicembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(11510)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreno in comune di Casalpusterlengo

Con decreto ministeriale 19 luglio 1972, n. 2010, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 2140 sito in comune di Casalpusterlengo identificato nei registri catastali al foglio 22 p.f. n. 4.

(11524)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 18 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,70	582,70	582,75	582,70	582,70	582,70	582,65	582,70	582,70	582,70
Dollaro canadese	593,35	593,35	593,60	593,35	593,30	593,35	593,20	593,35	593,35	593,30
Franco svizzero	153,545	153,545	153,50	153,545	153,45	153,52	153,535	153,545	153,54	153,50
Corona danese	84,465	84,465	84,47	84,465	84,30	84,45	84,45	84,465	84,46	84,46
Corona norvegese	88,66	88,66	88,70	88,66	88,60	88,67	88,66	88,66	88,66	88,65
Corona svedese	122,72	122,72	122,80	122,72	122,50	122,72	122,72	122,72	122,72	122,70
Fiorino olandese	179,73	179,73	179,70	179,73	179,75	179,72	179,75	179,73	179,73	179,70
Franco belga	13,2025	13,2025	13,19	13,2025	13,19	13,20	13,20	13,2025	13,20	13,20
Franco francese	116,185	116,185	116,20	116,185	116,15	116,18	116,18	116,185	116,18	116,18
Lira sterlina	1403,30	1403,30	1403,25	1403,30	1402,50	1403,30	1403,20	1403,30	1403,30	1403,30
Marco germanico	181,76	181,76	181,70	181,76	181,50	181,75	181,715	181,76	181,76	181,75
Scellino austriaco	25,1275	25,1275	25,1150	25,1275	25,12	25,13	25,1225	25,1275	25,12	25,12
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,65	21,64	21,69	21,65	21,64	21,64	21,64	21,64
Peseta spagnola	9,1810	9,181	9,18	9,1810	9,16	9,18	9,18	9,1810	9,18	9,18
Yen giapponese	1,9375	1,9375	1,9375	1,9375	1,93	1,93	1,9358	1,9375	1,93	1,93

Media dei titoli del 18 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,35
» 5 % (Ricostruzione)	94,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,525
» 5 % (Città di Trieste)	94,275
» 5 % (Beni esteri)	93,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,425
» 5,50 % » » 1968-83	95,90
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1972

Dollaro USA	582,675
Dollaro canadese	593,275
Franco svizzero	153,54
Corona danese	84,457
Corona norvegese	88,66
Corona svedese	122,72
Fiorino olandese	179,74
Franco belga	13,201
Franco francese	116,182
Lira sterlina	1403,25
Marco germanico	181,737
Scellino austriaco	25,125
Escudo portoghese	21,64
Peseta spagnola	9,18
Yen giapponese	1,937

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi degli alimenti composti a base di cereali per gli animali della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. » previsti dall'art. 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE, a norma del regolamento (CEE) n. 1881/72.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecole, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,441
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,104
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,986
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,648
	- - superiore al 65 %	3,311

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(11472)

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1972 al 17 agosto 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1636/72, n. 1710/72 e n. 1750/72.

(In lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-8-72 al 7-8-72	Paesi terzi dall'8-8-72 al 10-8-72	Paesi terzi dall'11-8-72 al 17-8-72	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-8-72 al 7-8-72	dall'8-8-72 al 10-8-72	dall'11-8-72 al 17-8-72
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	573,75 (1)	573,75 (1)	573,75 (1)	498,75 (1)	498,75 (1)	498,75 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.047,50	6.047,50	6.047,50	5.735,00	5.735,00	5.735,00
11.01-D	12	Farina di avena	5.650,60	5.650,60	5.650,60	5.338,10	5.338,10	5.338,10
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.411,85	5.411,85	5.411,85	5.099,35	5.099,35	5.099,35
	18	II. altra	3.046,25	3.046,25	3.046,25	2.890,00	2.890,00	2.890,00

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della tariffa	della statistica		dall'1-8-72 al 7-8-72	dall'8-8-72 al 10-8-72	dall'11-8-72 al 17-8-72	dall'1-8-72 al 7-8-72	dall'8-8-72 al 10-8-72	dall'11-8-72 al 17-8-72
11.01-F	22	Farina di riso	3.323,10	3.323,10	3.323,10	3.166,85	3.166,85	3.166,85
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.192,50	1.755,00	1.755,00	880,00	1.442,50	1.442,50
11.01-H	28	Farina di miglio	1.970,60	1.970,60	1.970,60	1.814,35	1.814,35	1.814,35
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	3.097,50	3.097,50	3.097,50	2.941,25	2.941,25	2.941,25
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. Semole e semolini:						
	008	II. di segala	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.367,50	6.367,50	6.367,50
	012	III. di orzo	6.047,50	6.047,50	6.047,50	5.735,00	5.735,00	5.735,00
	015	IV. di avena	5.650,60	5.650,60	5.650,60	5.338,10	5.338,10	5.338,10
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.862,50	1.862,50	1.862,50	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	023	2. altri	5.411,85	5.411,85	5.411,85	5.099,35	5.099,35	5.099,35
	025	b. altri	3.046,25	3.046,25	3.046,25	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	028	VI. di riso	3.323,10	3.323,10	3.323,10	3.166,85	3.166,85	3.166,85
	032	VII. di grano saraceno	1.192,50	1.755,00	1.755,00	880,00	1.442,50	1.442,50
	035	VIII. di miglio	1.970,60	1.970,60	1.970,60	1.814,35	1.814,35	1.814,35
	038	IX. di sorgo	3.097,50	3.097,50	3.097,50	2.941,25	2.941,25	2.941,25
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	046	1. di orzo	5.254,35	5.254,35	5.254,35	5.098,10	5.098,10	5.098,10
		2. di avena:						
	047	aa. avena spuntata	3.181,25	3.181,25	3.181,25	3.025,00	3.025,00	3.025,00
	049	bb. altra	5.494,35	5.494,35	5.494,35	5.338,10	5.338,10	5.338,10
	050	3. di grano saraceno	938,10	1.438,10	1.438,10	781,85	1.281,85	1.281,85
	051	4. di miglio	3.002,50	3.002,50	3.002,50	2.846,25	2.846,25	2.846,25
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	054	1. di orzo	5.254,35	5.254,35	5.254,35	5.098,10	5.098,10	5.098,10
	056	2. di avena	5.494,35	5.494,35	5.494,35	5.338,10	5.338,10	5.338,10
	057	3. di grano saraceno	938,10	1.438,10	1.438,10	781,85	1.281,85	1.281,85
	059	4. di miglio	3.002,50	3.002,50	3.002,50	2.846,25	2.846,25	2.846,25
		II. di altri cereali:						
	061	a. di frumento	5.308,10	5.308,10	5.308,10	5.151,85	5.151,85	5.151,85
	063	b. di segala	4.861,25	4.861,25	4.861,25	4.705,00	4.705,00	4.705,00
	064	c. di granturco	4.689,35	4.689,35	4.689,35	4.533,10	4.533,10	4.533,10
	066	d. di sorgo	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.613,75	4.613,75	4.613,75
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'1-8-72 al 7-8-72	Paesi terzi dall'8-8-72 al 10-8-72	Paesi terzi dall'11-8-72 al 17-8-72	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-8-72 al 7-8-72	dall'8-8-72 al 10-8-72	dall'11-8-72 al 17-8-72
11.02 (segue)		C cereali perlati:						
	078	I. di frumento	6.354,35	6.354,35	6.354,35	6.198,10	6.198,10	6.198,10
	082	II. di segala	5.816,25	5.816,25	5.816,25	5.660,00	5.660,00	5.660,00
	085	III. di orzo	8.278,10	8.278,10	8.278,10	7.965,60	7.965,60	7.965,60
	088	IV di avena	4.901,25	4.901,25	4.901,25	4.745,00	4.745,00	4.745,00
	092	V di granturco	4.689,35	4.689,35	4.689,35	4.533,10	4.533,10	4.533,10
	095	VI. di grano saraceno	938,10	1.438,10	1.438,10	781,85	1.281,85	1.281,85
	098	VII. di miglio	3.002,50	3.002,50	3.002,50	2.846,25	2.846,25	2.846,25
	102	VIII. di sorgo	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.613,75	4.613,75	4.613,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	109	I. di frumento	4.107,50	4.107,50	4.107,50	3.951,25	3.951,25	3.951,25
	110	II. di segala	3.764,35	3.764,35	3.764,35	3.608,10	3.608,10	3.608,10
	111	III. di orzo	3.406,25	3.406,25	3.406,25	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	113	IV. di avena	3.181,25	3.181,25	3.181,25	3.025,00	3.025,00	3.025,00
	114	V. di granturco	3.046,25	3.046,25	3.046,25	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	116	VI. di grano saraceno	655,00	973,75	973,75	498,75	817,50	817,50
	117	VII. di miglio	1.970,60	1.970,60	1.970,60	1.814,35	1.814,35	1.814,35
	119	VIII. di sorgo	3.097,50	3.097,50	3.097,50	2.941,25	2.941,25	2.941,25
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	126	1. di orzo	3.406,25	3.406,25	3.406,25	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	127	2. di avena	3.181,25	3.181,25	3.181,25	3.025,00	3.025,00	3.025,00
	129	3. di grano saraceno	655,00	973,75	973,75	498,75	817,50	817,50
	130	4. di miglio	1.970,60	1.970,60	1.970,60	1.814,35	1.814,35	1.814,35
		b. fiocchi:						
	131	1. di orzo	6.685,00	6.685,00	6.685,00	6.372,50	6.372,50	6.372,50
	133	2. di avena	6.243,75	6.243,75	6.243,75	5.931.25	5.931,25	5.931,25
	134	3. di grano saraceno	1.192,50	1.755,00	1.755,00	880,00	1.442,50	1.442,50
	136	4. di miglio	3.514,35	3.514,35	3.514,35	3.201,85	3.201,85	3.201,85
		II. di altri cereali:						
	137	a. di frumento	7.285,00	7.285-00	7.285,00	6.972,50	6.972,50	6.972,50
	139	b. di segala	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.367,50	6.367,50	6.367,50
	140	c. di granturco	5.411,85	5.411,85	5.411,85	5.099,35	5.099,35	5.099,35
	141	d. di sorgo	5.503,10	5.503,10	5.503,10	5.190,60	5.190,60	5.190,60
		e. altri:						
	143	1. fiocchi di riso	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.377,50	5.377,50	5.377,50
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	149	I. di frumento	7.285,00	7.285,00	7.285,00	6.972,50	6.972,50	6.972,50
	150	II. di segala	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.367,50	6.367,50	6.367,50
	153	III. di orzo	6.047,50	6.047,50	6.047,50	5.735,00	5.735,00	5,735,00
	156	IV. di avena	5.650,60	5.650,60	5.650,60	5.338,10	5.338,10	5.338,10
	159	V. di granturco	5.411,85	5.411,85	5.411,85	5.099,35	5.099,35	5.099,35
	160	VI. di riso	3.323,10	3.323,10	3.323,10	3.166,85	3.166,85	3.166,85
	161	VII. di grano saraceno	1.192,50	1.755,00	1.755,00	880,00	1.442,50	1.442,50
	163	VIII. di miglio	1.970,60	1.970,60	1.970,60	1.814,35	1.814,35	1.814,35

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della tariffa	della statistica		dall'1-8-72 al 7-8-72	dall'8-8-72 al 10-8-72	dall'11-8-72 al 17-8-72	dall'1-8-72 al 7-8-72	dall'8-8-72 al 10-8-72	dall'11-8-72 al 17-8-72
11.02 (*segue*)	166	IX. di sorgo	3.097,50	3.097,50	3.097,50	2.941,25	2.941,25	2.941,25
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	3.218,10	3.218,10	3.218,10	2.905,60	2.905,60	2.905,60
	175	II. altri	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.125,00	2.125,00	2.125,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:						
	01	A. denaturati	730,00	730,00	730,00	461,25	461,25	461,25
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.449,35	2.449,35	2.449,35	1.274,35	1 274,35	1.274,35
	12	II. non nominati	5.623,75	5.623,75	5.623,75	4.448,75	4.448,75	4.448,75
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.457,50	7.457,50	7.457,50	6.895,00	6.895,00	6.895,00
	04	b. altro	5.714,35	5.714,35	5.714,35	5.151,85	5.151,85	5.151,85
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.233,75	6.233,75	6.233,75	5.671,25	5.671,25	5.671,25
	14	b. non nominato	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.237,50	4.237,50	4.237,50
	21	B. torrefatto	5.501,25	5.501,25	5.501,25	4.938,75	4.938,75	4.938,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.449,35	2.449,35	2.449,35	1.386,85	1.386,85	1.386,85
	04	II. amido di riso	2.145,00	2.145,00	2.258,75	551,25	551,25	665,00
	07	III. amido di frumento	3.590,00	3.590,00	3.590,00	2.527,50	2.527,50	2.527,50
	14	IV. fecola di patate	2.449,35	2.449,35	2.449,35	1.386,85	1.386,85	1.386,85
	18	V. altri	2.449,35	2.449,35	2.449,35	693,75	693,75	693,75
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	03	A. allo stato secco	13.970,00	13.970,00	13.970,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00
	09	B. altro	13.970,00	13.970,00	13.970,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00
17.02		Altri zuccheri; sciropi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.808,75	6.808,75	6.808,75	1.808,75	1.808,75	1.808,75
	06	b. altri	4.824,35	4.824,35	4.824,35	1.386,85	1.386,85	1.386,85
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.808,75	6.808,75	6.808,75	1.808,75	1.808,75	1.808,75
	09	b. non nominati	4.824,35	4.824,35	4.824,35	1.386,85	1.386,85	1.386,85

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'1-8-72 al 7-8-72	Paesi terzi dall'8-8-72 al 10-8-72	Paesi terzi dall'11-8-72 al 17-8-72	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-8-72 al 7-8-72	dall'8-8-72 al 10-8-72	dall'11-8-72 al 17-8-72
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.808,75	6.808,75	6.808,75	1.808,75	1.808,75	1.808,75
	12	II. altri	4.824,35	4.824,35	4.824,35	1.386,85	1.386,85	1.386,85
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	989,35	989,35	989,35	989,35	989,35	989,35
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.583,10	1.583,10	1.583,10	1.583,10	1.583,10	1.583,10
	07	2. non nominati	3.165,60	3.165,60	3.165,60	3.165,60	3.165,60	3.165,60
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	791,85	791,85	791,85	791,85	791,85	791,85
	14	b. altri	3.165,60	3.165,60	3.165,60	3.165,60	3.165,60	3.165,60
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	03	I. superiore a 40 %, in peso	11.097,50	11.097,50	11.097,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(11283)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno — detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, al concorso, per esami, per la nomina a direttore di sezione di impiegati delle carriere di concetto — sono attualmente disponibili trenta posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996 e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a trenta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7 della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso, se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera B), del precedente art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, o se sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 11), dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo;
2) Diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;

2) legislazione speciale amministrativa;

3) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

4) diritto del lavoro;

5) diritto tributario;

6) diritto ecclesiastico;

7) diritto penale (codice penale: libro I, libro II: titoli II e VII) e procedura penale (libri I, II e III);

8) diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, C.E. C.A., E.U.R.A.T.O.M., C.E.E.);

9) storia della civilità greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate;

10) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

11) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 2), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento della amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico; legge 18 marzo 1968, n. 249, contenente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, e legge 28 ottobre 1970, n. 775, contenente modifiche ed integrazioni alla legge n. 249 (per le parti tuttora in vigore); decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; legge 17 febbraio 1968, n. 108, sull'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario; legge 16 maggio 1970, n. 281, contenente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915 n. 148 e 3 marzo 1934, numero 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale; legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei consigli provinciali; e successive modificazioni; legge 18 maggio 1951, n. 328, sulle attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle amministrazioni provinciali; testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni; legge 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

d) assistenza e beneficenza pubblica: legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125 sugli enti comunali di assistenza; legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 26 maggio 1970, n. 381, relativa all'aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti; legge 27 maggio 1970, n. 382, contenente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica;

e) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

f) espropriazioni per pubblica utilità e lavori pubblici: legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni; testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, modificato ed integrato dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, contenente norme sul finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 (per la parte concernente le procedure per le espropriazioni); legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge sulla casa), limitatamente al titolo II contenente norme sull'espropriazione per pubblica utilità, e legge 25 febbraio 1972, n. 13 (art. 1-*ter*), contenente l'interpretazione autentica dell'art. 9 della citata legge n. 865; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

g) circolazione e traffico e deposito carburanti: testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959; n. 393 (limitatamente alle norme concernenti le attribuzioni del prefetto); legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali; regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, contenente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti, e successive modificazioni (limitatamente alle attribuzioni del prefetto in materia di depositi e distributori di olii minerali e carburanti); art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sulla disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione e relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

h) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità Protezione civile.

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 11), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva, di cui all'art. 12 del presente bando.

Art. 7.

Le prove scritte, previste dall'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 8 e 9 febbraio 1973, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere).

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro, che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio, produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto:

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato, da cui risulti la paternità; oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata, che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato, da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella, di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella, di cui alla circolare n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-1-04-Om del Ministero della Difesa-Esercito Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 18) lettera *c*), *se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art.* 19 *della legge* 2 *aprile* 1968, *n*. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo, che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*, *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti, di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 190):

Stipendio	L.	102.405
Indennità integrativa speciale	»	27.586
Totale netto mensile	L.	129.991

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazioni a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario, dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 agosto 1972

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1972
Registro n. 31, foglio n. 262

(11417)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario dell'esame colloquio del concorso riservato, per esami, a settantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

L'esame colloquio del concorso riservato, per esami, a settantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1963, registro n. 25, foglio n. 60, modificato con decreto ministeriale 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 318, avrà luogo il giorno 7 novembre 1972, con inizio alle ore 16,30, presso questo Ministero - Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV Viale Trastevere, Roma.

(11588)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 321, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. Mar. ord. suss. servizio permanente Misano Giovanni, nato il 26 novembre 1937, punti 36,900.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra il seguente candidato è dichiarato — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitore del concorso di cui trattasi:

Mar. ord. suss. servizio permanente Misano Giovanni, punti 36,900.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1972
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 331

(11504)

Graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di otto ufficiali al 27° corso superiore tecnico di artiglieria

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di otto ufficiali al 27° corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1972, registro n. 2 Difesa, foglio n. 374, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso innanzi citato;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1972, registro n. 16 Difesa, foglio n. 298 concernente la sostituzione del presidente della commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie predette;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di otto ufficiali al 27° corso superiore tecnico di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

Per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:

1. cap. a. s.p.e. (R.N.) Pallone Giovanni Maurizio punti 28,333
2. cap. a. s.p.e. (R.N.) Lovergine Francesco » 27,866
3. cap. a. s.p.e. (R.N.) Cerrito Bruno » 25,466
4. cap. f. s.p.e. (R.N.) Pascariello Pasquale » 25,266
5. ten. a. s.p.e. (R.N.) Spada Donato » 22,600

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. cap. a. s.p.e. (R.N.) Pallone Giovanni Maurizio punti 28,333
2. cap. a. s.p.e. (R.N.) Lovergine Francesco » 27,866
3. cap. a. s.p.e. (R.N.) Cerrito Bruno » 25,466
4. cap. f. s.p.e. (R.N.) Pascariello Pasquale » 25,266
5. ten. a. s.p.e. (R.N.) Spada Donato » 22,600

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1972
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 58

(11320)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 109 del 31 marzo 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Carovigno e Cisternino al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Puglia, dalla prefettura di Brindisi e dall'ordine dei veterinari della provincia di Brindisi;

Visto il decreto n. 1116 in data 30 maggio 1972 del medico provinciale di Brindisi, con il quale, ai sensi e con la procedura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regione Puglia del 24 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Zecchino dott. Giulio, direttore di divisione, in servizio presso gli uffici del medico e veterinario provinciale di Brindisi.

Componenti:

Gustapane dott. Alessandro, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Brindisi;

Patera dott. Ettore, veterinario provinciale superiore, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Taranto;

Catellani prof. Giorgio, docente in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Napoli;

Papparella prof. Vincenzo, docente in malattie infettive presso l'Università di Napoli;

Belfiore dott. Nicola, veterinario condotto di Ostuni.

Segretario:

Rosato dott. Antonio, consigliere in servizio presso gli uffici del medico e veterinario provinciale di Brindisi.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brindisi.

Detto decreto sarà pubblicato nella forma e nei modi di legge.

Brindisi, addì 28 settembre 1972

Il veterinario provinciale: DI LEO

(11396)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 339 del 30 marzo 1971, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma alla data 30 novembre 1970;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esami;

Vista la nota n. 3150 del 18 settembre 1972 della regione Emilia-Romagna, con la quale venivano designati alcuni componenti della predetta commissione;

Visto il decreto del medico provinciale di Parma n. 4273 del 7 ottobre 1972;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione n. 60 del 30 marzo 1972 del Consiglio regionale Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Burgio dott. Sebastiano, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Cicciò dott. Giacomo, vice prefetto ispettore;

Martini prof. Igino, ispettore generale veterinario;

Scatozza prof. Franco, direttore dell'istituto malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Parma;

Artioli prof. Delfo, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Parma;

Bocchi dott. Angelo, veterinario condotto di Roccabianca.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori in Parma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, addì 9 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(11470)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1972, n. **3**.

Convalida del D.P.G. n. 11 del 24 febbraio 1972 avente per oggetto « Prelevamento somme dal fondo di riserva ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 28 dicembre 1971, n. 2, è convalidato il D.P.G. n. 11 del 24 febbraio 1972 avente per oggetto « Prelevamento somme dal fondo di riserva », pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 4 del 29 febbraio 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 30 maggio 1972

VERRASTRO

(11323)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1972, n. **4**.

Istituzione del servizio di tesoreria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione degli articoli 49 e 51 dello statuto della regione Basilicata, approvato con legge del 22 maggio 1971, n. 350, è istituito il servizio di tesoreria della Regione stessa.

Art. 2.

La giunta regionale affida il servizio di tesoreria, a licitazione privata, da sperimentarsi fra aziende di credito operanti nella regione e che amministrano fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti con clienti e corrispondenti, assegni circolari) per importo non inferiore a 250 miliardi di lire ed aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a 4 miliardi di lire.

Art. 3.

La giunta regionale predispone ed approva il capitolato speciale, concernente le modalità e le condizioni di resa del servizio di tesoreria.

La giunta regionale predispone ed approva apposita convenzione, di cui costituisce parte integrante l'anzidetto capitolato speciale, con la quale vengono disciplinati i rapporti con la azienda di credito, incaricata dell'espletamento del servizio di tesoreria.

Detta convenzione diviene esecutiva con l'approvazione del Consiglio regionale e la conseguente pubblicazione della deliberazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 4.

La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria regionale spetta ad un componente della giunta regionale all'uopo delegato dalla giunta stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 27 luglio 1972

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1972, n. 5.

Istituzioni di nuovi comuni e mutamenti della circoscrizione territoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'istituzione di nuovi comuni ed alla variazione delle circoscrizioni comunali si provvede con legge regionale.

L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo mediante fusioni di due distinti comuni, distacco di una o più frazioni o borgate e loro successiva erezione in comune autonomo.

Sono soggette alle norme della presente legge anche la incorporazione di un comune in altro comune contermine e l'aggregazione di una frazione o borgata ad un comune previo distacco da altro comune.

Art. 2.

I comuni il cui territorio risulti insufficiente ai fini dello impianto, dell'incremento o miglioramento dei servizi pubblici, dell'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione.

L'ampliamento può effettuarsi mediante aggregazione dello intero territorio di comuni contermini ovvero di quella parte di esso che sia riconosciuta sufficiente allo scopo (v. art. 31 L. com. e prov. n. 383 del 1934).

Art. 3.

L'iniziativa per l'emanazione della legge nei casi indicati negli articoli precedenti spetta ai soggetti e con le modalità di cui all'art. 40 dello statuto regionale.

Art. 4.

La fusione e l'incorporazione possono aver luogo per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti che manchino dei mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e sempre che condizioni topografiche lo consentano.

Possono essere costituite in comune autonomo una o più frazioni o borgate che abbiano una popolazione complessiva non inferiore a 3000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del comune a cui appartengono.

E' necessario altresì che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione non inferiore a 3000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Art. 5.

Dopo la presentazione della proposta di legge in uno dei modi indicati dall'art. 3 la giunta, sentito il parere del Consiglio comunale dei comuni interessati alla fusione, alla incorporazione o all'aggregazione o del comune dal quale la frazione viene distaccata, raccoglie i pareri tecnici necessari.

Art. 6.

Espletate le formalità indicate nell'articolo precedente la giunta, in ciascuno dei casi previsti dall'art. 3, sottopone la proposta di legge a consultazione popolare per sentire le popolazioni interessate.

Art. 7.

La consultazione popolare si effettua mediante votazione in giornata festiva ed è indetta almeno venti giorni prima con decreto del Presidente della giunta regionale che ne fissa le modalità.

Art. 8.

Alla consultazione popolare partecipano i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati nell'ambito del territorio dei comuni e delle frazioni interessati.

Essa è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli elettori.

Perchè la proposta di legge abbia corso è necessario che ad essa sia favorevole la maggioranza assoluta dei votanti; in caso contrario si avrà per decaduta e non potrà essere riproposta prima che siano trascorsi tre anni almeno dalla data della proclamazione dei risultati della consultazione.

Art. 9.

La legge regionale istituisce il nuovo comune, ne determina i confini ed, in caso di nuova istituzione, ne stabilisce le denominazioni.

In caso di incorporazione, aggregazione e fusione ne determina i confini.

Art. 10.

La legge istitutiva regionale stabilisce le modalità per la definizione dei rapporti patrimoniali o comunque relativi ai comuni di nuova costituzione o agli altri casi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 28 luglio 1972

VERRASTRO

(11324)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.